



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello
Sviluppo Economico



Unione Europea
FESR

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 4 "Sviluppo territoriale" - Attività 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"

Linea di intervento 5 - ripristino e/o riqualificazione di infrastrutture, aree pubbliche, itinerari e percorsi attrezzati

Bando per l'assegnazione di contributi per interventi di ripristino e/o riqualificazione di infrastrutture, aree pubbliche, itinerari e percorsi attrezzati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - oggetto e finalità

Art. 2 - soggetti beneficiari

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 3 - requisiti generali di ammissibilità

Art. 4 - criteri di ammissibilità degli interventi

Art. 5 - criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 6 - risorse finanziarie disponibili

Art. 7 - tipologie di spese ammissibili

Art. 8 - tipologia e intensità del contributo

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 9 - modalità e termini di presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi

Art. 10 - documentazione

Art. 11 - formazione della graduatoria e ammissione a contributo

Art. 12 - concessione del contributo

Art. 13 - modalità di erogazione del contributo

Art. 14 - avvio e conclusione degli interventi

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 15 - interventi generatori di entrate

Art. 16 - obblighi dei beneficiari

Art. 17 - proroghe

Art. 18 - modifiche agli interventi approvati

Art. 19 - disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 20 - vincolo di destinazione e operatività

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 21 - riduzione e revoca del contributo

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 - rinvio

Art. 23 - informazioni e struttura di attuazione

Art. 24 - controllo e trattamento dei dati personali

Art. 25 - elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione (di seguito POR), linea di intervento 5 "interventi di ripristino e/o riqualificazione di infrastrutture, aree pubbliche, itinerari e percorsi attrezzati".
2. I contributi sono finalizzati a promuovere la valorizzazione del territorio attraverso l'esecuzione di interventi di ripristino e/o riqualificazione di infrastrutture, aree pubbliche, itinerari e percorsi attrezzati, come individuati al successivo articolo 4, comma 3, volti a migliorare l'accessibilità, promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali ed incoraggiare il turismo sostenibile.

art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando i Comuni dei territori montani indicati all'articolo 4 comma 8.
2. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo relativa ad un intervento identificato da un unico codice CUP e riferito ad una o più delle tipologie ammissibili di cui all'articolo 4, comma 3.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

art. 3 – Requisiti generali di ammissibilità

1. Al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 9, gli interventi devono rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a) requisiti di ammissibilità formale
 - a.1 ammissibilità del proponente;
 - a.2 correttezza e completezza formale della proposta come indicato al successivo articolo 9;
 - b) requisiti di ammissibilità generale:
 - b.1 coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente";
 - b.2 coerenza con gli obiettivi e le condizioni previste dal Reg. CE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Reg. CE 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;
 - b.3 rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi (così come richiamati nel POR al paragrafo 4.4.5 "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari");
 - b.4 coerenza con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - b.5 divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. CE 1083/2006).
 - b.6 coerenza con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;

- b.7 coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa;
- b.8 rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;

art. 4 - Criteri di ammissibilità degli interventi

1. Al momento della presentazione della domanda, i singoli interventi devono rispondere ai criteri di ammissibilità di cui ai seguenti commi 2-8.
2. Gli interventi devono essere proposti da un Comune.
3. Le tipologie ammissibili, nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, comma 2, sono le seguenti:
 - a) riqualificazione e/o ripristino di infrastrutture e aree pubbliche esclusi gli interventi sul sedime viario destinato a veicoli a motore, la manutenzione ordinaria, le reti tecnologiche (ad es. rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, gas) e gli interventi di illuminazione pubblica sulle aree non pedonali;
 - b) viabilità ciclopedonale, compresa l'illuminazione pubblica della stessa, limitatamente a percorsi ricompresi nel territorio comunale;
 - c) ripristino e riqualificazione per la fruizione di sorgenti anche ad uso termale, limitatamente al territorio comunale;
4. Gli interventi devono comportare una spesa minima ammissibile di € 100.000,00.
5. Gli interventi sono ammissibili a contributo anche se avviati prima della presentazione della domanda alla Regione e comunque successivamente al 1 gennaio 2007 purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda. I termini di conclusione ed avvio dell'intervento sono definiti al successivo articolo 14.
6. Gli interventi di cui al comma 3 devono insistere su immobili (fabbricati e terreni) di proprietà del richiedente alla data della domanda o, solo nel caso dei fabbricati, su immobili per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione di cui all'art. 20, la disponibilità del bene in base ad idoneo titolo (es. contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento) e sia stato autorizzato dal proprietario all'esecuzione dell'intervento. Sono ammissibili anche interventi su immobili oggetto di un procedimento di espropriazione purché l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale o in un atto di natura equivalente e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell'opera. La conclusione del procedimento di espropriazione, mediante esecuzione del decreto di esproprio o stipula e registrazione di contratto di cessione bonaria in luogo a procedura espropriativa, dovrà essere comunicata alla Regione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'articolo 11.
7. Gli interventi devono essere riconducibili alle tipologie di intervento previste, per la specifica area di intervento, nel Piano di Azione Locale, approvato ai sensi della legge regionale 4/2008, della Comunità Montana o della Provincia di Gorizia o Trieste competente per territorio e inserite in CIMA (strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree montane – nell'ambito del POR FESR 2007-2013 Obiettivi competitività regionale e occupazione - approvato con DGR 2695 del 3 dicembre 2009). Tali tipologie di intervento sono riportate nell'**Allegato D**.
8. Gli interventi devono essere localizzati in area montana così come definita dalla legge regionale 33/2002 e successive modificazioni con l'esclusione dei Comuni di Gorizia e Trieste. Gli interventi localizzati al di fuori di tale area non sono ammissibili a contributo. Le aree

eleggibili sono riportate nell'**Allegato E**.

art. 5 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. Per la valutazione delle domande di contributo relative agli interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, la Regione utilizza i criteri di valutazione indicati nel prospetto sotto indicato.

| CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGI |
|---|----------|
| a) Cantierabilità: sono definiti interventi cantierabili quelli dotati di: | |
| – progetto esecutivo approvato dal Comune; | punti 10 |
| OPPURE | |
| – interventi già avviati ai sensi dell'articolo 14 | punti 15 |
| b) Interventi che insistono in Comuni dove, alla data di presentazione della domanda, sono presenti attività di Albergo diffuso autorizzate ai sensi della L.R. 2/2002; | punti 20 |
| c) Interventi che insistono in Comuni in cui è prevista la realizzazione di interventi di Albergo Diffuso nell'ambito del POR obiettivo competitività e occupazione 2007-2013. Gli interventi rispondono al presente criterio se insistono nei territori di Comuni che, alla data di presentazione della domanda, hanno già pubblicato sul B.U.R. il bando per la selezione degli interventi dei privati e delle imprese da inserire nel progetto integrato di albergo diffuso; | punti 15 |
| d) Interventi che insistono in Comuni in cui sono presenti attività turistiche di Bed & Breakfast, esercizi di affittacamere, strutture ricettive alberghiere ai sensi della LR 2/2002, ad esclusione dell'Albergo diffuso; gli interventi rispondono al presente criterio se insistono in Comuni in cui sono presenti almeno 10 attività turistiche delle tipologia sopra indicate | punti 10 |
| e) Interventi di rinaturazione dell'ambiente urbano ed opere di mimetizzazione/mitigazione dell'incidenza antropica sul territorio (opere contrastanti con l'ambiente naturale o tipicamente rurale); | punti 20 |

2. Tutti i punteggi sono fra loro cumulabili.
3. In caso di parità di punteggio vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

art. 6 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del POR FESR Obiettivo competitività regionale ed occupazione, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari pubblici, ammontano a € 3.032.645,48 ai sensi della DGR 1420/2009 di "approvazione in via definitiva della ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario";
2. Gli interventi attuati dal Comune devono essere cofinanziati in misura non inferiore al 23% del valore della spesa ammissibile, per l'intera durata dell'operazione,
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

art. 7 – Tipologie di spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 1083/06, dal Reg. CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 5, sono

- ammissibili le tipologie di spesa elencate al successivo comma 2.
2. Spese ammissibili per gli interventi:
 - a) spese di progettazione e studi di cui al DPR 165/2003, art. 8 comma 1 lettera b) punti 2,7,11) nei limiti previsti dal D.P.Reg. n. 453/2005 del 20/12/2005;
 - b) lavori in appalto;
 - c) allacciamenti di cui al DPR 165/2003, art. 8 comma 1 lettera b) punto 3);
 - d) spese per commissioni aggiudicatrici e spese di pubblicità connesse alle procedure di affidamento di lavori;
 - e) spese per commissioni aggiudicatrici e spese di pubblicità connesse alle procedure di affidamento di forniture;
 - f) acquisizione di beni (arredi ed attrezzature);
 - g) imprevisti;
 - h) accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali;
 - i) spese per l'acquisto di terreni non edificati, nel limite previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 196/2008;
 - j) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.
 3. tipologie di spese non ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) spese di gestione e funzionamento;
 - b) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);
 - c) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - d) spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della LR 7/2000;
 - e) spese per le quale il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitari;
 - f) spese per manutenzione ordinaria;
 - g) spese per interventi di realizzazione, integrazione o rifacimento di reti tecnologiche (ad es. rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, gas, spese per l'illuminazione pubblica se relativa ad aree non pedonali o ciclabili).
 4. I documenti di spesa devono essere intestati al richiedente e regolarmente quietanzati. Il richiedente deve produrre adeguata documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa.

art. 8 - Tipologia e intensità del contributo

1. I contributi sono concessi fino ad una misura massima pari al 77% della spesa ammissibile.
2. Il contributo massimo concedibile è pari all'importo di € 500.000,00;

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi

1. La domanda, redatta secondo il Modello di cui all'Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune completa di tutta la documentazione prescritta dall'art. 10, deve essere spedita entro e non oltre il giorno 16 marzo 2010 esclusivamente mediante

raccomandata A/R postale, al seguente indirizzo:

| |
|---|
| Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna, Via Sabbadini, n. 31 - 33100 Udine |
|---|

La domanda di cui all'allegato A e gli altri allegati di cui al successivo articolo 10 sono in distribuzione presso la sede del Servizio coordinamento politiche per la montagna, via Sabbadini, 31 in Udine, e presso la struttura stabile decentrata del medesimo Servizio, via della Vittoria, n. 15/D, in Tolmezzo. I modelli sono inoltre disponibili sul sito web della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n.7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio Coordinamento politiche per la Montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
3. Non saranno prese in considerazione le domande consegnate a mano o inviate e pervenute oltre i termini sopra indicati, prive di valida sottoscrizione, redatte utilizzando modelli diversi da quello predisposto e/o non complete della documentazione indicata all'articolo 10.
4. la Regione si riserva, comunque, di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la Regione inviterà i soggetti interessati ad integrare la domanda con la documentazione richiesta, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata improcedibile e viene disposta l'archiviazione della quale viene data idonea comunicazione ai richiedenti.
5. La Regione non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

art. 10 - Documentazione

1. La domanda di cui all'allegato A, in originale e in copia, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) duplice copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale o altro soggetto del Comune legittimato a firmare;
 - b) duplice copia semplice del provvedimento del Comune col quale si autorizza il legale rappresentante o altro soggetto legittimato a presentare la domanda relativa all'intervento;
 - c) duplice copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma - solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante del Comune;
 - d) duplice copia del progetto definitivo o esecutivo, munito delle autorizzazioni previste o delle richieste di autorizzazione, corredato dalla documentazione in duplice copia prevista a norma di legge ed in particolare della relazione descrittiva e quadro economico, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, documentazione fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo delle opere e capitolato d'oneri delle eventuali forniture. Il computo metrico estimativo deve essere redatto sulla base del prezziario regionale aggiornato a firma di tecnico abilitato. In caso di voci non previste nel prezziario regionale, deve essere prodotta dichiarazione

sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e la congruità con i prezzi correnti di mercato;

- e) duplice copia degli eventuali documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle spese già sostenute;
- f) duplice copia dell'eventuale documentazione di autorizzazione alla realizzazione degli interventi o documentazione di richiesta di autorizzazione alla realizzazione degli interventi agli Enti competenti;
- g) duplice copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo o esecutivo con indicazione delle modalità di copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico per tutta la durata dell'intervento;
- h) nel caso il richiedente abbia già esperito procedure di evidenza pubblica, originale e copia dell'allegato C (check list) e duplice copia della documentazione relativa alla procedura di gara già esperita;
- i) per interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente detenga la disponibilità materiale del bene in base ad idoneo titolo, duplice copia dell'atto attestante la disponibilità e duplice copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento;
- j) originale e copia della relazione del progettista incaricato, ovvero del R.U.P., redatta secondo il modello (allegato B), eventualmente corredata da idonea documentazione descrittiva dell'intervento oggetto di richiesta di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 5;
- k) duplice copia della documentazione che attesta l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche, se già presente;
- l) originale e copia dell'ALLEGATO G (Dichiarazione entrate nette)
- m) originale e copia ALLEGATO H (calcolo del Valore Attuale Netto)

art. 11 – Formazione della graduatoria e ammissione a contributo.

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del POR di cui al D.P.Reg. 0238/2008, come modificato dal D.P.Reg. 0185/2009 (di seguito "Regolamento POR FESR 2007-2013" sono approvati:
 - a) la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase istruttoria, con i relativi punteggi, le spese ammissibili e i contributi assegnati;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
2. La graduatoria e l'elenco indicati al comma 1 sono approvati, con decreto del Segretario Generale in qualità di Direttore Centrale, entro 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, fatta salva la possibilità di sospendere detto termine per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni, incluse quelle di cui all'articolo 9, comma 4, o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. La graduatoria e l'elenco approvati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Gli interventi considerati ammissibili a contributo sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione del presente bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).

5. In caso di modifiche agli interventi di cui all'articolo 18 o altre circostanze che comportano una variazione dei punteggi assegnati e la modifica della graduatoria approvata ai sensi del comma 1, la Regione pubblica sul B.U.R. la nuova graduatoria, solo in caso di mancato finanziamento di uno o più interventi per insufficienza di risorse.
6. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione Regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria già approvata.
7. Tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4 devono essere mantenuti in maniera continuativa almeno fino alla data della liquidazione del saldo del contributo concesso.

art. 12 - Concessione del contributo

1. A seguito dell'approvazione degli interventi secondo le modalità previste all'articolo 11, la Regione procede alla concessione dei contributi ai singoli beneficiari.
2. I decreti di concessione contengono i termini per comunicare l'accettazione del contributo, nonché le condizioni per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla documentazione che i beneficiari devono produrre ed ai termini di pagamento.

art. 13 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e dalla circolare n. 2 dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita con le seguenti modalità:
 - a) anticipazione fino ad un limite massimo stabilito nel decreto di concessione su spese documentate e non ancora quietanzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. accertamento da parte della Regione dell'effettivo avvio dell'operazione;
 2. invio da parte del beneficiario di copia dei documenti di spesa non quietanzati e di altri eventuali documenti attestanti gli stati avanzamento lavori indicati nel decreto di concessione;
 3. svolgimento da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa;
 4. entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 lettera a) il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Regione gli originali delle fatture e/o gli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati;
 5. l'anticipazione di cui alla lettera a) non può comunque superare il 70% del contributo concesso e deve essere previamente autorizzata da parte dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013.
 6. l'anticipazione di cui alla lettera a) richiesta a fronte di spese per la progettazione dei lavori può essere disposta solo in concomitanza con la presentazione, da parte del beneficiario, di copia dei documenti che attestano spese relative a stati di avanzamento lavori;
 - b) erogazione di un acconto a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile, al netto dell'anticipazione eventualmente già erogata e con presentazione alla Regione della documentazione indicata nel decreto di concessione
 - c) erogazione del saldo del contributo, a seguito dell'accertamento della conclusione degli interventi da parte della Regione con verifiche condotte anche in loco, previa presentazione da parte del beneficiario della documentazione per la rendicontazione

finale prevista nel decreto di concessione.

2. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 21, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi del comma 1 lettere a) e b) il Comune è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge regionale 7/2000.

art. 14 - Avvio e conclusione degli interventi

1. Gli interventi devono essere realizzati dai beneficiari nel rispetto della seguente tempistica:
 - a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del verbale di consegna lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di stipula del contratto): entro 180 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo;
 - b) conclusione degli interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la data del certificato di ultimazione lavori; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data di consegna dell'ultimo bene): entro 630 giorni dalla data di avvio;
 - c) presentazione della rendicontazione: entro 90 giorni dalla data di conclusione.
 - d) erogazione saldo: entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione per la rendicontazione finale prevista nel decreto di concessione.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 15 – Interventi generatori di entrate

1. Nel caso di interventi il cui costo superi 1 milione di euro e che prevedano la realizzazione di infrastrutture, il beneficiario è obbligato a comunicare all'Amministrazione regionale se il previsto utilizzo delle infrastrutture stesse sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando gli appositi modelli di cui agli Allegati G e H al presente bando.
2. Le entrate generate dall'intervento di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del Reg. (CE) 1083/2006.
3. Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo.

art. 16 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari di contributo sono tenuti a:
 - a) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi all'immobile, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
 - b) comunicare alla Regione, la conclusione dell'eventuale procedimento di espropriazione, mediante esecuzione del decreto di esproprio o stipula e registrazione di contratto di cessione bonaria in luogo a procedura espropriativa, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'articolo 11
 - c) trasmettere la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento,

necessari ai fini di monitoraggio, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa;

- d) comunicare alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo le variazioni di cui all'articolo 18 comma 2;
- e) richiedere autorizzazione preventiva alla Regione per le variazioni di cui all'articolo 18 comma 3;
- f) inviare, su richiesta della Regione e per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, la documentazione di spesa debitamente quietanzata disponibile anche prima della conclusione dell'intervento;
- g) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel P.O.R. Obiettivo Competitività 2007-2013, nei Regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali, in particolare nel Reg CE 1083/2006 e nel Reg CE 1828/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere cartelloni in loco e di esporre le targhe esplicative;
- h) rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- i) rispettare le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- j) rispettare la tempistica per l'avvio, realizzazione, conclusione e rendicontazione degli interventi prevista nel bando e nel decreto di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui all'articolo 17;
- k) mantenere una contabilità separata conservando in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al presente bando, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
- l) agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale;
- m) rispettare le condizioni di partecipazione del FESR di cui all'articolo 54 Reg. (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;
- n) comunicare eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per spese inerenti lo stesso progetto;
- o) rispettare il vincolo di destinazione di cui all'articolo 20 e trasmettere ogni anno entro il 28 febbraio, per tutta la durata dell'obbligo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione;
- p) rispettare gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS), per gli interventi ricadenti in, tali aree;
- q) comunicare le operazioni generatrici di entrate nei casi previsti all'articolo 15;
- r) adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e

tutela dei diritti dei singoli.

- s) garantire la funzionalità e la fruibilità dei beni oggetto di contributo per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 20;
- t) gestire e provvedere alla manutenzione dei beni oggetto di contributo in forma diretta ovvero, per i soli fabbricati di proprietà, tramite affidamento ad enti, associazioni, o imprese operanti nei settori artigianale, del commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, culturale, ricreativo/sportivo o turistico che svolgano attività coerenti con le finalità del presente Bando di cui all'art. 1, comma 2 (ad eccezione delle attività escluse dal Regolamento CE 800/2008 e dal Regolamento (CE) 1998/2006). I gestori devono essere individuati mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
- u) comunicare alla Regione l'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche entro la data di accettazione del contributo;
- v) comunicare alla Regione il codice CUP definitivo, qualora non già indicato in domanda, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria di cui all'articolo 11;

art. 17 - Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione degli interventi, a pena di irricevibilità delle stesse, devono essere presentate in forma scritta al Servizio coordinamento politiche per la montagna prima della scadenza dei termini stessi.
2. Le proroghe per la conclusione degli interventi possono essere autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su indicazione dell'Autorità di gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un efficace ed efficiente realizzazione del progetto.
3. Nel caso di proroga dei termini di conclusione, in mancanza di una preventiva autorizzazione secondo le modalità indicate al comma 2 non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata nell'atto di concessione.

art. 18 – Modifiche agli interventi approvati

1. Non sono ammissibili modifiche agli interventi approvati non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta che:
 - a. modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4;
 - b. comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinarne una ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo intervento non finanziato per insufficienza di risorse.
2. Non costituiscono modifiche soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione le variazioni in misura pari o inferiore al 10% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'articolo 7 e che non determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione dell'articolo 5. Le stesse devono essere comunque comunicate alla Regione antecedentemente alle richieste di erogazione del contributo in acconto o a saldo.
3. Costituiscono modifica soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Regione le variazioni in misura superiore al 10% dell'importo di ogni singola tipologia di spesa di cui all'art. 7, comma 2, o quelle che determinano la variazione dei punteggi ottenuti in applicazione dell'articolo 5.

4. Sono ammesse modifiche in aumento oppure in diminuzione delle quantità relative ad articoli di spesa già inseriti nel progetto originario e modifiche solamente in diminuzione dei prezzi delle voci di spesa già inserite. Non sono ammesse modifiche in aumento del prezzo delle voci di spesa già ammesse a finanziamento;
5. Il contributo concesso non può aumentare a seguito dell'autorizzazione di modifiche in aumento della spesa ammissibile da parte della Regione. L'ammontare del contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente alla diminuzione della spesa ammissibile a seguito di modifiche o rendicontazioni parziali.

art. 19 – Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i beneficiari fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall'autorità di gestione nel manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma allegato alla delibera della giunta regionale n. 1008 del 7 maggio 2009 e nella nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009 (**Allegato F**).
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal bando.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 7 del 21 luglio 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della LR14/2002 che prevedono che "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".
4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, esclusivamente a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, come indicato nel manuale delle procedure richiamato al comma 1.

art. 20 - Vincolo di destinazione e operatività

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del Reg CE 1083/06 "Stabilità delle operazioni" l'intervento oggetto di contributo non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà e/o dalla cessazione dell'attività.
2. Il vincolo di destinazione è soggettivo e oggettivo.
3. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero, in caso di interventi su fabbricati per i quali al momento della domanda si detiene la disponibilità, della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al successivo comma 6.
4. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità progettuali e del Bando. Anche in caso di affidamento della gestione dei beni oggetto di contributo a soggetti terzi come da art. 16, comma 1, lettera t), il beneficiario è responsabile nei confronti della Regione del rispetto del vincolo di destinazione oggettivo per tutta la sua durata, pena la revoca del contributo concesso.

5. I beni mobili oggetto dell'incentivo qualora divenuti inadatti all'uso sono sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di incentivo.
6. Il vincolo di destinazione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione a saldo del contributo.

CAPO VI –RIDUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

art. 21 – Riduzione e revoca del contributo

1. La Regione revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;
 - b) mancato rispetto di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, dalla data di accettazione alla data di liquidazione a saldo del contributo;
 - c) rinuncia al contributo;
 - d) mancato rispetto del vincolo di destinazione e operatività ai sensi dell'articolo 20;
 - e) mancata conclusione e/o rendicontazione dell'intervento entro i termini previsti dall'articolo 14, eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 17;
 - f) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
 - g) a seguito di riapprovazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 11 comma 5, l'intervento è collocato in graduatoria in posizione non finanziabile.
2. La Regione può procedere alla revoca del contributo concesso in caso di mancato rispetto dal parte del beneficiario degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda e con l'accettazione del contributo.
3. In ogni caso la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi della LR 7/2000.
4. La Regione riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate ed approvate al progetto iniziale;
 - b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.

CAPO VII – NORME FINALI

art. 22 - Rinvio

1. Ai Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del Reg. CE n. 1083/2006, del Reg. CE n. 1828/2006, del Reg. CE n. 1080/2006
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della LR 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 23 - Informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste alla seguente struttura di attuazione:
Presidenza della Regione
Servizio coordinamento per le politiche della montagna
Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine

telefono 0432/555416 fax 0432/555052

s.montagna.agrifor@regione.fvg.it

Direttore di Servizio: dott.ssa Emanuela Blancuzzi

art. 24 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Nel corso dell'istruttoria possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della LR 20 marzo 2000, n. 7,
2. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
3. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati al Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
5. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, i richiedenti, in caso di ottenimento del contributo, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del contributo concesso.
6. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
7. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 25 – Elenco allegati

1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:
 - a) Allegato A (domanda per l'assegnazione di contributo)
 - b) Allegato B (Relazione del R.U.P. o del Progettista)
 - c) Allegato C (check list autocontrollo della procedura di gara)
 - d) Allegato D (tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 7)
 - e) Allegato E (aree elegibili di cui all'articolo 4, comma 8).
 - f) Allegato F (nota prot.n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009)
 - g) Allegato G (Dichiarazione entrate nette)
 - h) Allegato H (calcolo del Valore Attuale Netto)
 - i) Allegato I (Tabella con indicazione della fascia montana ex DGR 3303/2000)